

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ED ATTUATIVE
AL REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
03 GENNAIO 2023, N. 1**

Sommario

Art. 1 Finalità.....	2
Art. 2 Ambiti di applicazione.....	2
Art. 3 Definizioni.....	2
Art. 4 Forme e modalità di coltivazione delle acque.....	3
Art. 5 Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca..	3
Art. 6 Documenti di pesca.....	3
Art. 7 Permessi temporanei di pesca.....	4
Art. 8 Uso di esche e pasture.....	4
Art. 9 Uso del guadino.....	4
Art. 10 Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante.....	4
Art. 11 Divieti e obblighi.....	5
Art. 12 Periodi di divieto e misure minime di prelievo.....	5
Art. 13 Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A.....	6
Art. 14 Pesca sportiva e dilettantistica nella zona di tutela della trota marmorata.....	6
Art. 15 Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.....	7
Art. 16 Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica.....	7
Art. 17 Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca.....	7
Art. 18 Ulteriori restrizioni.....	7
Art. 19 Carpfishing.....	8
Art. 20 Vigilanza e controlli.....	8
Art. 21 Scale di risalita.....	8
Art. 22 Pesca scientifica.....	8
Art. 23 Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici.....	9
Art. 24 Immissioni di specie ittiche.....	9
Art. 25 Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica.....	10
Art. 26 Asciutte e manutenzione di corpi idrici.....	11
Art. 27 Gare e manifestazioni.....	11
Art. 28 Campi di gara fissi.....	12
Art. 29 Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.....	13
Art. 30 Attività di acquacoltura.....	14
Art. 31 Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica.....	15
Art. 32 Coordinamento dei concessionari.....	16
Art. 33 Esercizio della pesca in concessione.....	16

Art. 34 Tutela del patrimonio ittico da parte del concessionario.....	16
Art. 35 Funzioni dell'Amministrazione provinciale.	17
Art. 36 Sanzioni amministrative.	17
Art. 37 Abrogazioni.....	17
Art. 38 Entrata in vigore.	17

Art. 1 Finalità.

1. Le **presenti disposizioni integrative ed attuative al Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura 03 gennaio 2023, n. 1 (di seguito "disposizioni") disciplinano**, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nelle acque interne **della Provincia di Belluno**.

Art. 2 Ambiti di applicazione.

1. Le attività disciplinate **dalle presenti disposizioni** riguardano:

- a) la pesca sportiva e dilettantistica;
- b) la pesca professionale;
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura;
- e) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
- f) la pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini **delle presenti disposizioni** si intende per:

- a) "esercizio della pesca", la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d'acqua o bacini d'acqua con attrezzi da pesca pronti all'uso è considerata attività di pesca;
- b) "pesca sportiva e dilettantistica", l'attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
- c) "pesca professionale", l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività connesse alla pesca professionale;
- d) "pesca scientifica", l'attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;
- e) "acquacoltura", l'attività economica come descritta all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
- f) "pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive", l'attività esercitata da soggetti appositamente autorizzati individuati dalla Struttura **provinciale** competente;
- g) "pesca finalizzata ai recuperi ittici", l'attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura **provinciale** competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d'acqua;
- h) "luogo di pesca", il sito ove viene praticato l'esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell'esca o dell'attrezzo in azione di pesca;
- i) "specie autoctona o indigena", una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
- l) "specie alloctona" (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
- m) "specie parautoctona", una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo e quindi naturalizzata in un periodo storico antico. Sono altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche e successivamente diffusesi attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione;
- n) "specie alloctona invasiva", una specie animale o vegetale alloctona che determina un significativo impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi. L'elenco delle specie ittiche alloctone invasive è definito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
- o) "specie alloctona di importanza sportiva", una specie ittica alloctona individuata dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d) della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per la quale sono previste misure di gestione;
- p) "immissione" (sinonimo di semina), l'attività di rilascio di organismi acquatici nell'ambiente naturale;
- q) "ripopolamento", immissione di individui appartenenti ad una specie che è già presente nell'area di rilascio;
- r) "reintroduzione", immissione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie autoctona in una parte del

suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

s) "Struttura regionale **e/o provinciale** competente", la struttura regionale **e/o provinciale** competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.

Art. 4 Forme e modalità di coltivazione delle acque.

1. Ai fini di assicurare una idonea protezione delle varie specie ittiche e le più opportune forme di gestione degli ecosistemi acquatici, le acque pubbliche, o acque private collegate con le acque pubbliche, della **Provincia di Belluno** sono suddivise nelle seguenti **due** zone omogenee, individuate nel dettaglio dalla Carta ittica regionale:

a) Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi;

b) Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi e corrispondenti **alle acque del Lago di Santa Croce e di Corlo, classificate dalla Carta ittica regionale, quali acque secondarie di zona B, ove non è consentita la pesca professionale.**

Art. 5 Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.

1. Con l'approvazione della Carta ittica regionale sono istituite le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. Nella Carta ittica regionale, inoltre, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono definite le seguenti modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca:

a) zone no kill catch and release nelle quali l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente **con una canna** e con l'uso di coda di topo, tenkara, valesiana e **massimo due** mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione;

b) zone no kill integrali nelle quali è consentito **pescare con una sola canna** ed il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione, **utilizzando la tecnica dello spinning, le tecniche di pesca a mosca (coda di topo, tenkara, valesiana) con un massimo di due mosche artificiali, nonché la moschera/camolera con un massimo di due mosche/camole artificiali;**

c) zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche autoctone, paraautoctone o alloctone di interesse sportivo individuate dalla Carta ittica regionale; in tali zone può essere consentito anche l'esercizio del carp-fishing;

d) zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione; in tali zone la Carta ittica regionale stabilisce per la/le specie trofeo una taglia minima di trattenimento maggiore di quella prevista dalla normativa vigente; gli esemplari di lunghezza inferiore a tale taglia minima devono essere immediatamente rilasciati sul luogo di pesca;

e) zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali o naturali ed utilizzando ami con dardi privi di ardiglione e/o di tipo circle hook; in tali zone gli esemplari di Carpa (*Cyprinus carpio*) di lunghezza superiore a 60 cm non possono essere trattenuti e devono essere immediatamente rilasciati sul luogo di pesca.

2. Nelle zone no kill di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona, paraautoctona e alloctona di interesse sportivo.

3. In tutte le zone no kill e nelle zone trofeo è sempre vietata l'immissione di materiale ittico adulto o subadulto.

Art. 6 Documenti di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

a) licenza di pesca o permesso temporaneo di pesca (art. 11 bis L.R. 19/98);

b) tesserino regionale (solo per la zona "A");

c) libretto annuale di associazione o permesso giornaliero/plurigiornaliero.

2. Nelle acque in concessione, classificate salmonicole, il pescatore, munito di libretto annuale di associazione ad una concessione della provincia di Belluno o in possesso del permesso giornaliero o plurigiornaliero, è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

3. Sia il libretto annuale di associazione, sia il permesso giornaliero/plurigiornaliero devono contenere le indicazioni di cui all'art. 9, comma 4 della L.R. 19/1998, nonché: le generalità del pescatore, le giornate di pesca, le zone di pesca, le quantità e le specie ittiche prelevabili soggette a contingentamento.

4. È fatto obbligo al pescatore socio di restituire al concessionario di 1° associazione il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. Il permesso giornaliero/plurigiornaliero di pesca deve contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione, il periodo di validità. È fatto obbligo al pescatore di restituire tale permesso nei tempi e con le modalità ivi prescritte.

6. Nelle zone No kill, il pescatore deve essere munito di specifico permesso rilasciato dal concessionario.

7. È fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro indelebile le seguenti annotazioni:

a) l'uscita di pesca (mattina/pomeriggio - data) prima di iniziare l'attività di pesca;

b) il bacino di concessione e la zona di pesca, prima di iniziare l'attività di pesca e ad ogni sua variazione;

c) i capi prelevati:

- di salmonidi, timallidi e coregoni immediatamente dopo l'incarnieramento;

- di specie diverse da quelle sopraindicate, ove soggette a contingentamento, ad ogni interruzione, anche temporanea, dell'esercizio di pesca.

8. Devono, comunque, essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste.

Art. 7 Permessi temporanei di pesca.

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla Struttura **provinciale** competente, anche tramite altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio del Veneto. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica e il tesserino regionale per la zona A salmonicola, ove necessario. Nel permesso temporaneo sono chiaramente indicati il nominativo, la data, il luogo di nascita del pescatore, la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero massimo consentito di catture di ciascuna specie.

2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore a 7 giorni, è rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a euro 8,00 per una giornata e di euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Regione del Veneto e sono destinati agli interventi in materia di pesca sportiva e dilettantistica che competono alla stessa ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Art. 8 Uso di esche e pasture.

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B sono vietati la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.

2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali, **con larve di mosca carnaria (bigattini)**, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione. **Nelle acque di Zona A e B** è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria (bigattini) o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.

4. Nelle acque di zona B **il pescatore sportivo o dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca, non più di 2 chilogrammi di pasturazione.**

Il limite di quantità di pastura sopra indicato, si riferisce alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

5. È vietato l'uso del carp sack dal 1 aprile al 30 giugno. Nel medesimo periodo l'uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture, è consentito unicamente nell'attività di pesca con uso di terminale ad amo singolo dotato di hair rig.

6. È vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.

7. È sempre vietato l'utilizzo come esca dell'anguilla.

8. Durante l'esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.

Art. 9 Uso del guadino.

1. L'uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.

Art. 10 Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante.

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie: Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*). Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 4, in tutte le acque **provinciali** è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (*Esox spp.*), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall'articolo 12, comma 8, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.

3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso.

Art. 11 Divieti e obblighi.

1. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.
2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri.
3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua totalmente ghiacciati e nei corsi e bacini d'acqua in via di prosciugamento sia naturale che artificiale. **La Provincia di Belluno, sentito il Concessionario, con proprio specifico provvedimento, può sospendere l'esercizio della pesca.**
4. Salvo che per l'esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d'acqua stagnante formati nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.
5. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.
6. È vietato l'esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.
7. È vietato l'esercizio della pesca con canne da pesca, nonché ogni spostamento con canna montata, ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.
8. Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale/**provinciale** competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.
9. È vietato l'uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.
10. È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.

Art. 12 Periodi di divieto e misure minime di prelievo.

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:
 - a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la Trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato, anche al di fuori di tale periodo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - b) Trota fario (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - c) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - d) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - e) Temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al **15 maggio**;
 - f) Persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
 - g) Tinca (*Tinca tinca*) dal 1 maggio al 30 giugno;
 - h) Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 1 aprile al 30 giugno;
 - i) Luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 31 marzo **in zona "A" salmonicola e dal 1° gennaio al 15 maggio in zona "B" ciprinicola**, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - j) Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) dal 15 maggio al **31 luglio**;
 - k) Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
 - l) Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
 - m) Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
 - n) Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
 - o) Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*): dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - p) Persico trota (*Micropterus salmoides*): dal 1° maggio al 15 giugno.
2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:
 - a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
 - b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
 - c) Scazzone (*Cottus gobio*);
 - d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
 - e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
 - f) Pigo (*Rutilus pigus*);
 - g) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
 - h) Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*);
 - i) Cobite comune (*Cobitis taenia*);
 - j) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
 - k) Lampreda padana (*Lampetra zanandreai*)

l) Anguilla (*Anguilla anguilla*).

3. È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus* e *Astacus astacus*).

4. Per le specie Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (*Esox spp.*), inclusi gli ibridi, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura e il trattenimento sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.

5. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo, per le specie sotto indicate, sono le seguenti:

- a) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*): cm 35;
- b) Trota fario (*Salmo trutta trutta*): cm 22;
- c) Temolo (*Thymallus thymallus*): **cm 35**;
- d) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 25;
- e) Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 25;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
- g) Tinca (*Tinca tinca*): cm 30;
- h) Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 40;
- i) Cavedano (*Leuciscus cephalus*): cm 25;
- j) Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*): cm. 30;
- k) Persico trota (*Micropterus salmoides*): cm. 30;

6. Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 5 possono essere modificate in modo restrittivo dai concessionari **ai sensi dell'art. 18 delle presenti disposizioni.**

7. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

8. I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

Art. 13 Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

- a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo, **con l'utilizzo di esche naturali.** È consentito, **inoltre**, l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca. **Nei laghi e bacini lacustri della provincia di Belluno sono consentite due canne;**
- b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, **corredate di un solo amo con dardo singolo**, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
- c) camolera, munita di un numero massimo di **tre** camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali.

Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";

- d) coda di topo, **tenkara e valesiana** con un massimo di due mosche artificiali, **corredate di un solo amo con dardo singolo**;

2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio della pesca è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nelle zone no kill, di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione;
- b) la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì, nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vige per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittico. Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca;
- c) l'esercizio della pesca da natante e da belly boat è consentito esclusivamente nei laghi e nei bacini artificiali.

3. Ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è obbligo per il pescatore sportivo dilettante munirsi di tesserino regionale delle catture per la zona A, con validità corrispondente all'anno solare di riferimento, nel quale il pescatore deve segnare: l'inizio della giornata di pesca in corrispondenza dello spazio riservato alla giornata di uscita, la sigla della provincia e il nome del corso o specchio d'acqua all'interno del quale si svolge l'attività di pesca, nonché, immediatamente dopo la cattura, tutti gli individui catturati e trattenuti appartenenti a specie di Salmonidi.

4. In provincia di Belluno, il tesserino regionale di pesca per la zona "A" è sostituito, ai fini dell'art. 9, comma 5 della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19, dal libretto annuale di associazione o dal permesso giornaliero o plurigiornaliero, come previsto dall'art. 6 sui documenti di pesca.

Art. 14 Pesca sportiva e dilettantistica nella zona di tutela della trota marmorata.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca nella zona di tutela della trota marmorata, individuata dalla

Carta Ittica regionale, con i seguenti attrezzi:

- a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo, privo di ardiglione, con l'utilizzo di esche naturali. È consentito, inoltre, l'uso di esche artificiali corredate di un solo amo con uno o più dardi, privi di ardiglione.
- b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante. Ciascuna mosca è corredata di un solo amo con dardo singolo privo di ardiglione;
- c) camolera, munita di un numero massimo di tre camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali. Ciascuna mosca è corredata di un solo amo con dardo singolo privo di ardiglione;
- d) coda di topo, tenkara e valsesiana, con un massimo di due mosche artificiali, ciascuna corredata di un solo amo con dardo singolo privo di ardiglione;
- e) nei laghi e bacini lacustri della provincia di Belluno, ricompresi nella zona di tutela della trota marmorata, è consentito l'uso di due canne, ciascuna armata come definito alle precedenti lettere.

Art. 15 Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

- a) massimo tre canne da pesca con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali. Nell'utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l'uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20. È comunque consentito l'utilizzo di esche siliconiche (soft bait) ad amo singolo, anche senza l'uso del cavetto terminale;
- b) massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carpfishing); durante tale tipo di pesca non è consentito trattenere alcun altro tipo di pesce;
- c) tirlindana con non più di tre esche;
- d) coda di topo, tenkara, valsesiana con un massimo di tre esche artificiali;
- e) moschera e camolera con non più di cinque ami. Nel lago di Santa Croce, per la pesca al Coregone, è consentito l'utilizzo di una sola canna armata di camolera con un massimo di dieci camole artificiali. Per la sola pesca al Persico reale nel lago di Santa Croce e nel lago di Corlo, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci".

Art. 16 Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica.

1. Ogni pescatore, nell'azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.
2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d'aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell'attività di pesca).
4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 20.

Art. 17 Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca.

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.
2. Sono fatte salve le disposizioni per la navigazione previste da leggi statali e regionali, regolamenti e provvedimenti emanati dalle autorità competenti.
- 3. In conformità a quanto previsto dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 e s.m.i., è consentita la navigazione nelle acque dei bacini lacustri artificiali di S. Caterina di Auronzo, Centro Cadore, Santa Croce, Alleghe e Corlo, con natanti a motore alimentati da batterie elettriche di potenza non superiore ai 2000 Watt.**

Art. 18 Ulteriori restrizioni.

1. Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell'ambiente fluviale, il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche può proporre alla Struttura **provinciale** competente l'adozione di ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino: i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. La Struttura **provinciale** competente, qualora la proposta sia adeguatamente motivata e giustificata dalle esigenze di tutela del patrimonio ittico e di protezione dell'ambiente fluviale, adotta il provvedimento di approvazione delle misure proposte, il quale costituisce regolamentazione dell'esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori.
- 2. Le suddette restrizioni dovranno essere proposte alla Struttura provinciale competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. In caso di silenzio, oltre 60 giorni decorrenti dal 31 dicembre, le**

restrizioni stesse si intendono approvate. Il Dirigente competente, nel caso di accertati eventi di carattere eccezionale può, con proprio atto, modificare i termini di cui al presente comma.

Art. 19 Carp fishing.

1. La Provincia di Belluno approva specifico disciplinare indicante i luoghi, i periodi e le modalità per l'esercizio della pesca denominata "Carp fishing".

Art. 20 Vigilanza e controlli.

1. La vigilanza nelle acque della concessione è effettuata dall'Amministrazione provinciale mediante proprio personale, nonché dai soggetti previsti dall'art. 31 del R.D. n. 1604/1931.

2. Spetta all'Amministrazione provinciale il compito di provvedere al coordinamento di tutti i soggetti preposti alla vigilanza del patrimonio ittico.

3. È istituito l'elenco provinciale delle guardie giurate volontarie in materia di pesca, la cui attività viene coordinata dal Corpo di Polizia Provinciale di Belluno.

4. È fatto espresso divieto al soggetto concessionario di provvedere alla nomina di guardiapescas, dipendenti o volontari, precedentemente incorsi in gravi o ripetute violazioni regolamentari o di legge in materia di pesca.

5. Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza.

6. Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca.

Art. 21 Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.

2. La Struttura provinciale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall'obbligo della realizzazione della scala di risalita, nel caso in cui verifichi le condizioni di inutilità della stessa.

3. Il soggetto concessionario della derivazione idraulica, esentato ai sensi del comma 2, deve ottemperare all'assolvimento degli obblighi ittiogenici a far data dall'attivazione della derivazione stessa.

4. La Carta ittica regionale determina i criteri e le modalità di calcolo degli obblighi ittiogenici.

5. Le richieste di parere di congruità delle scale di risalita di cui all'articolo 11 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, devono essere presentate alla Struttura provinciale competente, allegando:

a) elaborato progettuale relativo a tutte le opere di presa e di scarico;

b) elaborato progettuale relativo alla scala di risalita;

c) una relazione tecnica che consideri i seguenti elementi base:

1) individuazione degli ambienti significativi a monte e a valle dello sbarramento;

2) caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'ittiofauna del corso d'acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie ittiche;

3) variazioni delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte e a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione;

4) criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione;

5) descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

Art. 22 Pesca scientifica.

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.

2. La domanda è presentata con un anticipo minimo di giorni trenta dalla data di previsione dell'inizio lavori, corredata dal piano di ricerca contenente le finalità, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti con relativa qualifica e titolo di studio, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.

3. Le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l'esecuzione dei lavori che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca. Qualora tali date non siano definibili non possono avere durata superiore all'anno e possono essere rinnovate, previa presentazione dell'istanza alla Struttura provinciale competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento.

4. Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d'acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte.

5. I titolari di autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare preventivamente alla Struttura

provinciale competente e all'eventuale concessionario il calendario delle attività programmate, **con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi** e a presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, una breve relazione tecnico-scientifica in merito agli studi effettuati.

Art. 23 Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici.

1. In deroga ai divieti previsti **dal Regolamento regionale 03/01/2023, n. 1 e dalle presenti disposizioni**, la Struttura **provinciale** competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

2. L'autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell'attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.

3. La pesca ai fini ittiogenici è svolta:

- a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
- b) dai concessionari di acque pubbliche per la pesca sportiva e dilettantistica;
- c) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

4. Il personale del **Corpo di Polizia Provinciale** esercita la pesca a fini ittiogenici senza la necessità di autorizzazione.

5. I concessionari di acque pubbliche, titolari di concessione nel cui disciplinare è contemplata la cattura di fauna ittica per la riproduzione artificiale e il ripopolamento, non necessitano di autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura **provinciale** competente e **all'eventuale concessionario** il programma di tali attività, **entro 5 giorni dall'effettuazione delle stesse**, con l'indicazione dei periodi, luoghi, modalità di intervento e nominativi del personale impiegato.

6. Le catture a fini ittiogenici possono essere effettuate con i seguenti attrezzi:

- a) elettroscorritore;
- b) guadini e altri simili strumenti di cattura;
- c) reti da pesca;
- d) nasse e trappole;
- e) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.

Art. 24 Immissioni di specie ittiche.

1. Le immissioni di esemplari appartenenti alla fauna ittica a scopo di ripopolamento, di reintroduzione, ai fini di pesca dilettantistica e sportiva e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura **provinciale** competente, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

2. Le popolazioni e le specie ittiche che possono essere oggetto di immissione, previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Anguilla, *Anguilla anguilla*;
- b) Carpa, *Cyprinus carpio*;
- c) Tinca, *Tinca tinca*;
- d) Luccio, *Esox lucius* (limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione italiana - sin. *Esox cisalpinus*);
- e) Persico reale, *Perca fluviatilis*;
- f) Temolo, *Thymallus thymallus* (limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione adriatica (sin. *Thymallus aeliani*);
- g) Trota marmorata, *Salmo (trutta) marmoratus* (sin. *Salmo marmoratus*);
- h) Trota fario, *Salmo (trutta) trutta*, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane;
- i) Trota iridea, *Onchorhynchus mykiss*;
- j) Coregone lavarello, *Coregonus lavaretus*.

3. Fatta salva la necessità di ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono essere oggetto di immissione anche altre specie ittiche autoctone, diverse da quelle elencate al comma 2, esclusivamente a seguito della presentazione di uno specifico progetto di reintroduzione in ambiti fluviali dove la specie risulti vocazionale ed in fase di accertato calo demografico e a condizione che il materiale provenga da attività di traslocazione con prelievo effettuato esclusivamente in altri corsi d'acqua del territorio della Regione del Veneto.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale.

5. Per le specie di cui alle lettere **h), i), e j)** del comma 2, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato, a far data dal 1° gennaio 2024, all'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

6. Per le immissioni effettuate ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici, in capo al concessionario di una derivazione idrica, si applica quanto previsto dal presente articolo, dalla Carta ittica regionale e dall'articolo 10 del regio decreto 8 ottobre

1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca". Qualora non sussistano le condizioni ecologiche necessarie per il ripopolamento o reintroduzione di fauna ittica nello stesso corpo idrico interessato dalla derivazione, il ripopolamento o reintroduzione potrà avvenire in un altro corso d'acqua all'interno del medesimo bacino idrografico nell'areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti dell'intervento.

7. Le operazioni di immissione e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.

Ove non diversamente previsto, il materiale ittico deve sempre essere accompagnato da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale all'immissione.

8. Tutte le operazioni di semina devono essere comunicate al Corpo di Polizia Provinciale con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di effettuazione delle stesse e devono essere registrate in un apposito libro di gestione predisposto dall'Amministrazione provinciale che deve essere compilato alla fine di ogni operazione di semina. Tale documento deve pervenire all'Amministrazione provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno. Il libro di gestione deve essere custodito presso la sede del concessionario.

9. Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell'autorizzazione alla immissione. Le operazioni di immissione sono immediatamente sospese nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o la non regolarità dei documenti previsti nell'autorizzazione.

10. I commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei seguenti casi:

a) immissioni effettuate a seguito degli interventi di recupero in caso di asciutta di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, da parte di personale autorizzato, per le specie ittiche autoctone, paraautoctone e alloctone di interesse sportivo;

b) immissioni effettuate nelle aree destinate all'attività di acquacoltura autorizzate ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall'autorizzazione;

c) immissioni effettuate negli specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private nei quali viene svolta attività di pesca dilettantistico-sportiva autorizzata ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall'autorizzazione;

d) immissioni effettuate nelle acque oggetto di concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dal disciplinare di concessione, fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva dell'attività di immissione alla Struttura **provinciale** competente;

e) immissioni effettuate in occasione di gare e manifestazioni di pesca sportiva autorizzate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall'autorizzazione.

Art. 25 Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica.

1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Struttura **provinciale** competente può autorizzare azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, che prevedano anche attività di cattura.

2. L'autorizzazione prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati, in relazione alla specie di appartenenza. Gli interventi di contenimento possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione.

3. Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi:

a) elettroscorditore;

b) guadini, raffi e altri similari strumenti di cattura;

c) reti da pesca;

d) nasse e trappole per i gamberi;

e) fucile subacqueo.

4. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dal **Corpo di Polizia Provinciale**, nonché, previa autorizzazione della Struttura **provinciale** competente:

a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti rappresentate nella Consulta regionale di cui all'articolo 27 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

b) da imprese di ricerca e consulenza in campo ambientale iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

5. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da un progetto operativo indicante almeno i dati anagrafici di tutti gli operatori per cui si richiede l'autorizzazione alla cattura, periodi, orari, metodi di cattura, eventuali imbarcazioni utilizzate, corsi d'acqua interessati, specie obiettivo delle attività, metodi di smaltimento degli esemplari catturati.

Art. 26 Asciutte e manutenzione di corpi idrici.

1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d'acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell'evento, alla Struttura **provinciale** competente e, per le acque oggetto di concessione, anche al concessionario.
2. Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 può essere contestuale alla messa in asciutta.
3. Gli interventi che interessano l'alveo dei corsi d'acqua, anche se non comportano asciutte totali o parziali del corso d'acqua stesso, devono essere comunicati alla Struttura **provinciale** competente e al concessionario, con i tempi di cui ai commi 1 e 2.
4. La Struttura **provinciale** competente provvede ad attivare le operazioni di recupero ittico, anche sulla base di appositi accordi con le Associazioni di pesca sportiva o altri soggetti. Il recupero può essere effettuato, anche attraverso l'uso dell'elettrostorditore, **dal personale del Corpo di Polizia Provinciale** o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all'uso di apparecchiature elettriche.
5. Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Struttura **provinciale** competente apposito verbale che deve contenere l'indicazione relativa al tratto di corso d'acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d'acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione.
6. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il richiedente l'intervento di messa in asciutta di un corso d'acqua o bacino, è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dall'**Amministrazione provinciale** o dagli eventuali concessionari delle acque a scopo di pesca sportiva e dilettantistica. I costi delle operazioni di recupero ittico e le disposizioni integrative sono disciplinate con provvedimenti della Giunta regionale.
7. L'**Amministrazione provinciale** può prevedere dei protocolli d'intesa con l'ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell'ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente.
8. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non fosse possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari stato sanitario o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.

Art. 27 Gare e manifestazioni.

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.
 2. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica possono essere svolte esclusivamente nei Campi gara e negli Ambienti compatibili individuati dalla Carta ittica regionale.
 3. Le gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura **provinciale** competente, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, previa verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale.
 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo **28** per i campi gara fissi la cui gestione è stata affidata in concessione ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, i soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca negli altri campi gara e negli ambienti compatibili devono presentare istanza alla Struttura **provinciale** competente entro il 31 gennaio di ogni anno, la quale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi, articolato per ciascun campo gara o ambiente compatibile, che costituisce l'autorizzazione di cui al comma 3.
 5. Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori corredate dal parere favorevole del concessionario.
 6. Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d'acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l'autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) gare internazionali;
 - b) gare di campionato nazionale;
 - c) gare di campionato regionale;
 - d) gare di campionato provinciale;
 - e) altre gare;
 - f) manifestazioni.
- A parità d'ordine di priorità, costituisce elemento preferenziale l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
7. L'istanza deve contenere:
 - a) il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;
 - b) data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d'acqua interessato;

- c) tipologia di gara in base alle categorie di cui al comma 6);
- d) numero presumibile di pescatori partecipanti;
- e) qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;
- f) eventuale campo gara o ambiente compatibile individuato come riserva.

8. Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, deve essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo minimo pari a chilogrammi 0,8 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. Il quantitativo massimo di salmonidi da immettere non può superare il valore di chilogrammi 1 negli Ambienti compatibili, di chilogrammi 1,5 nei Campi gara di Tipo B e di chilogrammi 2 nei Campi gara di tipo A. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

9. La Struttura **provinciale** competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l'obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione.

10. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa.

11. I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.

12. Nelle sole acque di Zona B) possono essere autorizzate manifestazioni di pesca dilettantistico sportiva anche al di fuori dei campi gara e degli ambienti compatibili con un numero massimo di 50 partecipanti, riservate a pescatori disabili o ai minori di anni 14. Tali manifestazioni devono essere svolte in tratti di corsi d'acqua posti al di fuori di Siti Rete Natura 2000, nella misura massima di 2 manifestazioni all'anno per ciascun corpo idrico. In tali casi la richiesta di autorizzazione va presentata alla Struttura **provinciale** competente almeno 30 giorni prima della data della manifestazione di pesca.

Art. 28 Campi di gara fissi.

1. I campi gara fissi la cui gestione può essere affidata in concessione sono individuati dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

2. La gestione dei campi gara di cui al comma 1 può essere affidata ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposito provvedimento della Struttura **provinciale** competente con il quale sono stabilite le norme di utilizzo. Il provvedimento di affidamento della gestione dei campi gara fissi costituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

3. Qualora il campo gara fisso ricada in un tratto di corso d'acqua affidato in concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il soggetto gestore del campo gara deve coincidere con il soggetto titolare della concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto gestore trasmette il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva alla Struttura **provinciale** competente, indicando:

- a) data e campo gara interessati;
- b) tipologia di gara o manifestazione di pesca sportiva;
- c) qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca.

5. Il calendario è formulato nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale. Eventuali modifiche al calendario annuale devono essere trasmesse alla Struttura **provinciale** competente con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alle variazioni introdotte.

6. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nei campi gara fissi la cui gestione è stata affidata a soggetti terzi ai sensi del comma 2 devono presentare istanza al soggetto gestore, il quale provvede, sulla base dei principi di imparzialità e correttezza, e in base ai tempi e alle modalità stabilite dallo stesso soggetto gestore, ad autorizzare i soggetti

richiedenti ad organizzare una o più gare o manifestazioni di pesca tra quelle previste dal calendario di cui al comma 4.

7. La denominazione dei soggetti organizzatori, gli estremi identificativi dei rispettivi rappresentanti legali, i quantitativi di specie ittiche immesse e i quantitativi di specie ittiche prelevate devono essere comunicati, per ciascuna gara e manifestazione autorizzata, dal soggetto gestore alla Struttura **provinciale** competente entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolte le gare e manifestazioni di pesca.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, nei campi gara fissi, al di fuori dei periodi di svolgimento delle gare e manifestazioni, la pesca si effettua nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, **del Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1 e delle presenti disposizioni.**

Art. 29 Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura **provinciale** competente.

2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dati identificativi del richiedente;

b) copia dell'atto di proprietà dell'area interessata dall'impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d'affitto dell'area o consenso scritto all'uso dell'area da parte del proprietario del fondo;

c) dichiarazione attestante:

1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi

della regolarità per la derivazione delle acque e dell'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente;

2) l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;

3) l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;

d) copia della planimetria dell'impianto con relative indicazioni batimetriche;

e) relazione tecnica-illustrativa in cui siano indicati in particolare:

1) l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);

2) il numero e la superficie dei bacini;

3) piano di gestione delle attività di pesca;

4) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto dal reticolo idrografico circostante, ai fini di evitare la fuoriuscita di specie ittiche;

5) le modalità di restituzione dell'acqua.

f) certificato di analisi delle caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche delle acque, rilasciato da laboratorio autorizzato, secondo le modalità e le tempistiche stabilite in apposito Atto provinciale.

g) studio per la valutazione di incidenza ambientale, ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

3. L'autorizzazione per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra o ogni variazione sulla titolarità dell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura **provinciale** competente.

5. L'autorizzazione deve prevedere l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione. Per le specie alloctone, individuate tra quelle previste dalla Carta ittica regionale, deve essere effettuata una valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante secondo la procedura stabilita dalla Carta ittica regionale.

6. Le immissioni di cui al punto precedente possono essere effettuate esclusivamente con materiale ittico proveniente da allevamenti autorizzati e in regola con la normativa sanitaria vigente.

7. Dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente articolo non può essere portato all'esterno alcun esemplare ancora in vita di specie ittiche. Il titolare dell'impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione e ha l'obbligo di verificare l'avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore un'attestazione nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

8. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo devono:

a) provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso;

b) chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino;

c) attenersi alle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo;

d) permettere il controllo da parte degli organi di vigilanza.

9. L'autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura **provinciale** competente in caso di:

a) violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;

b) inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale;

c) in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti previsti nel presente articolo.

10. Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private, possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel **Regolamento regionale 03/01/2023, n. 1 e nelle presenti disposizioni.**

Art. 30 Attività di acquacoltura.

1. L'attività di acquacoltura, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e all'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è esercitata dagli imprenditori ittici ed è sempre soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura **provinciale** competente, sia quando esercitata in acque poste in aree di proprietà privata sia quando esercitata in acque poste in aree del demanio pubblico.

2. Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all'allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.

3. Gli allevamenti ittiogenici a scopo di ripopolamento possono essere gestiti anche da associazioni senza scopo di lucro, enti pubblici ed altri organismi di diritto pubblico, previa autorizzazione di cui al presente articolo.

4. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere:

a) dati identificativi del richiedente;

b) titolo attestante la legittima detenzione del fondo ovvero atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell'amministrazione pubblica competente per l'assegnazione dello spazio acqueo ovvero altro atto equivalente dell'organo competente per l'assegnazione dello spazio acqueo;

c) dichiarazione attestante:

1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi del provvedimento relativo all'uso delle acque;

2) gli estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto, ove esistenti;

3) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;

d) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;

e) relazione tecnica indicante:

1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;

2) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;

3) le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;

4) la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;

5) la modalità di alimentazione e di integrazione trofica;

f) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale;

g) certificato di analisi delle caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche delle acque, rilasciato da laboratorio autorizzato, secondo le modalità e le tempistiche stabilite in apposito Atto provinciale.

5. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo costituisce requisito necessario ai fini dell'ottenimento della registrazione o del riconoscimento previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53".

7. Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all'articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, nelle acque diverse da quelle poste in Zona C, l'allevamento di specie non autoctone è consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, secondo la procedura prevista dalla Carta ittica regionale.

8. La durata delle autorizzazioni è di dieci anni per gli allevamenti posti in acque di Zona A) e di Zona B).

9. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura **provinciale** competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.

10. In caso di morte del titolare o di cessione dell'attività determinata da specifico atto scritto, può essere autorizzato il subentro nell'autorizzazione, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell'atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 4.
11. Fatte salve le attività di raccolta delle specie oggetto dell'autorizzazione di cui al comma 1 da parte degli addetti all'allevamento, nonché le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nelle aree interessate dall'attività di acquacoltura l'attività di pesca è vietata.
12. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura provvedono, qualora l'area non sia opportunamente recintata, all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.
13. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.
14. Nella gestione degli impianti di acquacoltura posti in Zona A e in Zona B possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel **Regolamento regionale 03/01/2023, n. 1 e nelle presenti disposizioni.**

Art. 31 Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica.

1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche, previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, **per il territorio di riferimento**, sono rilasciate dalla struttura **provinciale** competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un'associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
2. **L'ambito territoriale della provincia di Belluno è suddiviso in 12 zone omogenee, definite all'allegato 1 ("Bacini di Concessione") delle presenti disposizioni e denominate "Bacini di concessione". All'interno degli stessi viene applicato un regime gestionale uniforme, in ragione di un migliore governo e di una più razionale organizzazione delle attività. I 12 Bacini di concessione differiscono tra loro per caratteristiche ambientali ed ecologiche, consistenze ittiofaunistiche ed aspetti di tipo sociale-culturale, tenuto conto di quanto stabilito dalla Carta Ittica regionale.**
3. **È previsto l'affidamento in concessione della totalità delle acque presenti nel territorio della provincia di Belluno, suddivise nei 12 Bacini di concessione.**
4. **La struttura provinciale competente rilascia la concessione delle acque di cui al comma 1 con procedura a evidenza pubblica, mediante pubblicazione di apposito bando. In ogni caso, il rilascio della concessione non costituisce riconoscimento di diritti esclusivi di pesca a favore del concessionario, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.**
5. In particolare il bando deve prevedere per il soggetto concessionario:
 - a) la propria sede, o quella di una propria dipendenza permanente, nel territorio di pertinenza della concessione; gli enti pubblici ammessi alla concessione devono possedere competenza territoriale estesa all'intera area in concessione, mediante l'eventuale costituzione di forme associative consortili;
 - b) significatività dell'associazione o dell'ente in relazione al numero di pescatori soci e alla loro residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di concessione;
 - c) l'obbligo di garantire la vigilanza ittica nelle acque in concessione con un congruo numero di guardie giurate attive nel territorio;
 - d) l'obbligo di garantire le operazioni di recupero ittico in occasione di asciutte naturali e artificiali di corsi o bacini d'acqua, di cui all'articolo 16, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva la facoltà per la Provincia di Belluno di provvedervi autonomamente o di provvedere al loro coordinamento.
6. **La durata della concessione viene fissata nello specifico Disciplinare. La durata è, di norma, non inferiore a 5 anni, con possibilità di aumento della stessa fino a 10 anni, in caso di proposte da parte del richiedente di realizzazione di piani complessi di recupero e/o mantenimento di specie autoctone di rilevante interesse conservazionistico. In tal caso, la proposta dovrà essere supportata dalla dimostrazione di possesso o di previsione di realizzazione, nel breve termine, di incubatoi di valle o centri ittiogenici specificatamente indirizzati alla produzione delle specie autoctone sopracitate. Nel caso di proposta di realizzazione di nuovi incubatoi di valle, o centri ittiogenici, dovrà essere dimostrato dal richiedente l'effettiva disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa.**
7. Le concessioni vengono rilasciate a seguito di sottoscrizione di specifico disciplinare **da parte del dirigente responsabile della struttura provinciale competente** e del concessionario, nel quale vengono esplicitati: **le acque oggetto della concessione**, la durata della concessione, gli obblighi del concessionario, il piano delle attività di vigilanza **ed il piano di gestione ittico-ambientale della concessione nel rispetto di quanto previsto dalla Carta Ittica regionale.**
8. La concessione può essere sospesa in qualsiasi momento previa diffida e successivamente revocata con apposito atto dirigenziale per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del concessionario, nonché per gravi o ripetute violazioni da parte dello stesso delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

9. Nelle acque in concessione può esercitare la pesca il pescatore munito di regolare licenza di pesca, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 11 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e in possesso del **tesserino annuale di associazione** e/o permesso rilasciato dal concessionario in corso di validità da esibire in caso di controllo.

10. La concessione potrà essere rilasciata esclusivamente a soggetti i cui ordinamenti e/o statuti siano conformi ai principi contenuti nelle presenti disposizioni, nella vigente normativa in materia di associazioni o società non aventi finalità di lucro e/o nello Statuto tipo di associazione di cui all'allegato 2 ("Statuto tipo"). La concessione potrà essere, altresì, rilasciata a soggetti che si obblighino a conformare i loro ordinamenti e/o statuti ai principi sopra indicati, secondo le modalità stabilite nell'apposito bando di concessione.

Art. 32 Coordinamento dei concessionari.

1. Al fine di avviare interventi finalizzati alla gestione omogenea delle acque oggetto delle concessioni in funzione di una qualificata azione di vigilanza delle associazioni (o società) concessionarie, nonché di una promozione delle iniziative ritenute particolarmente qualificanti per la tutela del patrimonio ittico e per il ripristino dell'habitat acquatico, è costituito, presso l'Amministrazione provinciale, il Coordinamento dei concessionari.

2. Il Coordinamento dei concessionari è presieduto dall'Amministrazione provinciale ed è formato dai Presidenti di ciascuna associazione (o società) concessionaria o da loro rappresentanti espressamente delegati.

3. Il Coordinamento dei concessionari verifica l'andamento della gestione da parte dei titolari delle concessioni per l'esercizio dell'attività di pesca.

4. È facoltà dell'Amministrazione provinciale approvare specifico disciplinare che regoli le funzioni del Coordinamento dei concessionari.

Art. 33 Esercizio della pesca in concessione.

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche della provincia di Belluno è necessario essere muniti, oltre che dei documenti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, del permesso di pesca rilasciato dall'associazione (o società) concessionaria.

2. L'iscrizione all'associazione (o alla società) concessionaria dà diritto al rilascio del libretto annuale di associazione, che sostituisce, a tutti gli effetti, il permesso annuale di pesca nelle acque in concessione.

3. Ciascun pescatore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, può essere socio di una o più associazioni (o società) concessionarie di Bacino di concessione della provincia di Belluno.

4. Il pescatore associato ad una o più associazioni (o società) concessionarie dovrà possedere un unico libretto annuale, rilasciato dal concessionario di prima associazione, al quale dovrà essere restituito entro il 31/12 di ogni anno. La validità di tale libretto può essere estesa agli altri Bacini di concessione, secondo le modalità in esso indicate. Nel caso di associazione a due o più associazioni (o società) concessionarie, è compito del Bacino di prima associazione fornire agli altri i dati del riepilogo finale sulle uscite e catture effettuate.

5. Il concessionario dovrà garantire l'esercizio dell'attività di pesca a tutti i pescatori muniti di valida licenza, anche se residenti al di fuori del territorio del Bacino, mediante il rilascio di permessi giornalieri o plurigiornalieri, valevoli per le acque in concessione, tenuto conto della primaria esigenza di salvaguardia della fauna ittica e dell'equilibrio biologico delle acque.

6. A partire dalla stagione alieutica 2025, i concessionari dovranno prevedere la possibilità, per i soli residenti nella provincia di Belluno iscritti ad almeno un'associazione (o società) concessionaria, di rendere disponibili dei permessi plurigiornalieri valevoli sull'intero territorio provinciale. L'Amministrazione provinciale, sentito il Coordinamento dei concessionari di cui all'art. 32, approverà specifiche norme relative a tale tipologia di permessi.

Art. 34 Tutela del patrimonio ittico da parte del concessionario.

1. Ai fini della tutela e della protezione del patrimonio ittico, è facoltà del concessionario provvedere alla riduzione annuale delle giornate di pesca e delle catture sia giornaliere, sia stagionali.

2. Qualora sorgano motivi di tutela faunistico ambientale tali da rendere necessaria la riduzione della pressione di pesca, il concessionario, sentita l'Amministrazione provinciale, può attuare il contingentamento del numero di soci, procedendo secondo le seguenti modalità:

a) fissando il numero massimo di soci che non potrà essere inferiore a quello dell'anno precedente;

b) i pescatori che non siano già soci e che intendano associarsi all'associazione (o società) concessionaria devono presentare domanda entro l'ultimo giorno di febbraio;

c) il Comitato Direttivo valuta le domande pervenute, secondo i criteri di cui alla successiva lettera d) e compila la relativa graduatoria entro il 15 marzo, dandone comunicazione ai richiedenti entro il 31 marzo;

d) la graduatoria prevede il seguente ordine di priorità, fino al conseguimento del numero massimo dei soci stabiliti:

- pescatori residenti nei comuni compresi nel territorio del Bacino di concessione;**
- pescatori residenti in altri comuni compresi nel territorio della provincia di Belluno;**

- pescatori nativi od originari della provincia di Belluno;
- pescatori residenti nel restante territorio della Regione del Veneto.

Art. 35 Funzioni dell'Amministrazione provinciale.

1. Spettano all'Amministrazione provinciale i compiti di indirizzo, vigilanza, controllo, conduzione e programmazione tecnico-amministrativa in materia di esercizio della pesca.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli Organi e sugli atti delle Associazioni concessionarie (o società) si attuano mediante:

- a) la verifica della conformità dello Statuto dell'Associazione (o società) concessionaria alla vigente normativa in materia di associazioni o società non aventi finalità di lucro e/o allo Statuto tipo di cui all'allegato 2;
- b) la determinazione, mediante specifico provvedimento, sentito il Coordinamento dei Bacini di concessione, dell'importo massimo consentito per i permessi giornalieri e plurigiornalieri di pesca da parte dei soggetti concessionari;
- c) la verifica del perseguimento degli obiettivi legati alla tutela e alla protezione della fauna acquatica da parte del concessionario, anche mediante la verifica dello stato di consistenza del patrimonio ittico;
- d) la verifica della corretta tenuta del bilancio dei concessionari;
- e) la verifica che gli eventuali avanzi di amministrazione dei concessionari siano finalizzati agli obiettivi oggetto della concessione stessa, nonché coerenti con le finalità di tutela faunistico-ambientale dell'Amministrazione provinciale.

Art. 36 Sanzioni amministrative.

1. Le infrazioni **alle presenti disposizioni**, qualora non diversamente sanzionate, saranno punite con le sanzioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in quanto applicabili.

Art. 37 Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 07/02/2012 e, da ultimo, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2021.
- b) Regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni relative all'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in provincia di Belluno approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 05/08/2011 e, da ultimo, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 22/12/2015.

Art. 38 Entrata in vigore.

Le presenti disposizioni integrative ed attuative al Regolamento regionale 03/01/2023, n. 1 entrano in vigore a far data dal 01/01/2024.

Nota di lettura

IN GRASSETTO SONO EVIDENZIATE LE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ED ATTUATIVE AL REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA 03/01/2023, N.1 CHE RIPRENDONO -IN PARTE- IL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ED IL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI.